REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott. Francesco Antonino CANCILLA Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 247/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69670** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

SALUZZO Santo Adolfo Antonio, nato a Troina (EN) il 01/01/1963, residente in Catania al Viale Vittorio Veneto n.185, Codice Fiscale SLZSTD63A01L448N, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Paterniti La Via, nato a Catania il 06/10/1948 (Codice Fiscale: PTRPTR48R06C351A, Partita IVA 00459010872 – TEL. 095.504180 – FAX 095.504184 – PEC: pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio in Catania al Viale XX Settembre n. 19 ha eletto domicilio fisico e domicilio digitale presso il su indicato indirizzo di posta elettronica certificata, giusta procura del 16/01/2025 rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 il relatore, dott. Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Liprino; assente il convenuto.

Rilevato in

FATTO E DIRITTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria il 4 ottobre 2024 e ritualmente notificato al convenuto in epigrafe, il Procuratore regionale ha chiesto la condanna del sig. Saluzzo al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, la somma di € 17.803,95 (euro diciassettemilaottocentotre/95) oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Ministero dell'Interno, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato, in ragione dello svolgimento di attività agricola in forma non professionale, non abituale e non prevalente, in assenza di specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza nonché al mancato riversamento dei relativi proventi in violazione del dettato di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

II. Con decreto del 4 ottobre 2024 il Presidente della Sezione Giurisdizionale ha fissato l'udienza del 19 febbraio 2025 per la discussione del giudizio assegnando fino al giorno 30 gennaio 2025 il termine utile per la costituzione del convenuto.

III. Il 23 gennaio 2025, parte convenuta ha depositato memoria di costituzione formulando contestualmente istanza di definizione del presente giudizio con rito abbreviato attraverso il pagamento della somma di euro 4.100,00 (pari al 23% della somma oggetto di

contestazione) per il risarcimento del danno erariale contestato dalla Procura Regionale.

IV. Il 28 gennaio 2025 la Procura regionale si è espressa in senso favorevole all'applicazione del meccanismo deflattivo previsto dall'articolo 130 c.g.c. nella percentuale proposta dal convenuto.

V. Nel corso della Camera di consiglio, il difensore del sig. Saluzzo ha insistito per l'accoglimento dell'istanza. La Procura regionale, nel ribadire il contenuto del proprio parere, ha evidenziato la congruità del pagamento nella misura proposta dal convenuto.

VI. Con decreto n. 3 del 2025, depositato il 4 marzo 2025, è stata accolta la richiesta di rito abbreviato, presentata dal convenuto, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. e, per l'effetto, è stata determinata in € 4.100,00 (euro quattromilacento/00centesimi) la somma che il convenuto Saluzzo Santo Adolfo Antonio avrebbe dovuto versare in favore del Ministero dell'Interno entro trenta giorni (con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento).

VII. Il 27 marzo 2025 parte convenuta ha depositato la disposizione di bonifico da parte dell'ing. Saluzzo Santo Adolfo eseguito in data 17 marzo 2025 con valuta 18/03/2025 e, in data 17 giugno 2025, ha depositato relativa quietanza di pagamento.

VIII. Con memoria del 4 luglio 2025 parte convenuta ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. e l'8 luglio 2025 il Pubblico Ministero ha, altresì, depositato copia della citata quietanza acquisita presso la Banca d'Italia.

IX. Nel corso della Camera di consiglio del 9 luglio 2025, in assenza

della parte convenuta, il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. in considerazione dell'avvenuto pagamento dell'importo sopra indicato.

X. Tanto premesso, il Collegio osserva che con documentazione depositata il 17 giugno 2025 (quietanza di pagamento del Ministero dell'Interno prot. n. 1025610748058008 del 18.03.2025) e come confermato con la nota depositata il 4 luglio 2025, il convenuto ha provato di avere provveduto al pagamento integrale della predetta somma di euro 4.100,00 con versamento del 17.03.2025 tramite l'istituto bancario Unicredit.

Pertanto, constatato che il convenuto ha tempestivamente eseguito il versamento - in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato - della somma determinata con il citato decreto n. 3/2025, il giudizio deve essere definito ai sensi dell'art. 130 c.g.c..

Ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio, il Collegio ritiene che *"l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato formulata dal convenuto ed il tempestivo e regolare versamento, da parte dello stesso, della somma ritenuta congrua valgano ad integrare una specifica modalità di "definizione alternativa del giudizio ", secondo la lettera e le finalità dell'art.130 cit., comma 1, c.g.c."* (cfr. Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana sent. 181/2019).

Per le ragioni sopra esposte, dunque, non ricorrono nella fattispecie i presupposti processuali per la compensazione delle spese di giudizio

ex art. 31, comma 3, del c.g.c..; per l'effetto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

- accertata la sussistenza dei presupposti di legge, definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., nei confronti di SALUZZO Santo Adolfo Antonio;

- condanna SALUZZO Santo Adolfo Antonio al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 130,00 (centotrenta/00centesimi).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

L'Estensore — Il Presidente

Salvatore Grasso — Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente) — *(f.to digitalmente)*

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 01 agosto 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*f.to digitalmente)*

Originale sentenza	€ 32,00
Totale spese	**€ 32,00**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente